



Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
BORSA DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
IN MEMORIA DI ROCCO ACCARDO**

Deliberazione Consiglio Comunale n° 2 del 21.02.2014

INDICE

Articolo 1 – Finalità generali e scopi

Articolo 2 – Destinatario della borsa di studio

Articolo 3 – Finanziamento e attribuzione della borsa di studio

Articolo 4 – Domande per l'istituzione delle borse

Articolo 5 - Bando di concorso

Articolo 6 – Presentazione delle domande

Articolo 7 - Commissione giudicatrice

Articolo 8 – Valutazione dei meriti per profitto: scuola secondaria di II grado.

Articolo 9 – Valutazione dei meriti per profitto: corsi Universitari.

Articolo 10 – Valutazione dei redditi familiari

Articolo 11 – Conferimento della borsa di studio

Articolo 12 – Diritti e dovere dei borsisti

Articolo 13 – Norme finali

Articolo 1 – Finalità generali e scopi

1. L'Amministrazione Comunale di Terranova Sappo Minulio, finanziatrice unica dell'iniziativa, al fine di favorire il proseguimento e il completamento della formazione dei giovani studenti più promettenti residenti nel Comune di Terranova Sappo Minulio, istituisce e promuove l'erogazione di una Borsa di Studio intitolata alla memoria di **“Rocco Accardo”**, *giovane terranovese, testimonianza di vita sana, piena di grande umanità, di altruismo e di generosità e che, con sacrifici personali dedicò i suoi anni più belli per raggiungere uno dei suoi più ambiti traguardi: la laurea.*
2. La borsa di studio sarà aggiudicata sulla base dei meriti scolastici conseguiti e solo per casi eccezionali per particolari condizioni economiche disagiate può essere assegnata una seconda borsa di studio.

Articolo 2 – Destinatari della borsa di studio

1. La borsa di studio è destinata a studenti universitari iscritti alla Laurea di 1° livello dei corsi Universitari Statali o legalmente riconosciuti nonché al 1° anno di Specializzazione.
2. Lo studente universitario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza nei Comuni di Terranova Sappo Minulio, bandente il Concorso, da almeno 1 anno ed al momento dell'assegnazione della stessa;
 - b. età non superiore a 29 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - c. essere iscritto ad un Corso di Istruzione Universitario o equivalente presso Università Statali o legalmente riconosciute, per l'anno accademico corrente e regolarmente frequentante (allineato al Piano degli Studi);
 - d. avere conseguito la votazione di almeno 80/100, se iscrivendo al primo corso universitario, o almeno una media ponderata (pesata sulle CFU) di 24/30 su tutti gli esami degli anni accademici precedenti e previsti dal Piano degli Studi, se iscrivendo oltre il primo corso universitario;
 - e. essere allineati al Piano degli Studi dell'anno di riferimento e lo devono essere stati anche negli anni precedenti;
 - f. non deve aver ripetuto o interrotto la stessa classe o corsi nell'anno accademico precedente;
 - g. non aver effettuato passaggi ad altri corsi di Laurea Specialistica con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso;
 - h. non aver cambiato sede universitaria con ripetizione dell'anno di iscrizione;
 - i. non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
 - j. non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo.

3. La Commissione Giudicatrice può valutare ed assegnare una ulteriore Borsa di Studio, in numero massimo di 1, a studenti che, pur non soddisfacendo ai requisiti di profitto sopra elencati (lettera d), appartengano a nucleo familiare in particolari condizioni economiche disagiate.

Articolo 3 – Finanziamento e attribuzione delle borse di studio

1. Le borse di studio saranno del valore massimo di € 1.000,00 cadauna, per studenti frequentanti Scuole di istruzione universitaria o equivalente.
2. Le borse di studio, sono totalmente finanziate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Domande per l'istituzione delle borse

1. La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande è predisposta dai competenti uffici e dovrà essere compilata in ogni sua parte.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a. Copia autenticata dalla Segreteria Scolastica o Universitaria delle votazioni conseguite, con l'indicazione esplicita del profitto per materia;
 - b. Copia Indicatore della Condizione Economica (ICE) dell'anno in corso, rilasciata dalla Segreteria Universitaria;
 - c. Copia del Piano degli Studi approvato;
 - d. Certificato di residenza;
 - e. Stato di famiglia.

Articolo 5 - Bando di concorso

1. La Borsa di Studio è attribuita tramite concorso pubblico per meriti conseguiti nell'anno scolastico/accademico precedente a quello in corso. Il Comune di Terranova Sappo Minulio provvede all'emanazione del bando per la selezione.
2. Gli avvisi di selezione per le borse di studio sono pubblicati all'albo on-line dell'Ente pretorio comunale.
3. I termini per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti borsisti non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo Bando.

Articolo 6 – Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione devono essere inviate all'ufficio protocollo entro il termine previsto dal bando (non oltre il 31 marzo).
2. Ciascuna domanda (modello prestampato fornito dai competenti Uffici Comunali) dovrà essere compilata in ogni sua parte e andrà corredata degli allegati richiesti al precedente articolo 4.

Articolo 7 - Commissione giudicatrice

1. E' istituita una Commissione Giudicatrice per la valutazione dei requisiti e la stipula della graduatoria di assegnazione delle Borse di Studio formata da:
 - Il Sindaco del Comune di Terranova Sappo Minulio;
 - Il Responsabile del servizio amministrativo;
 - Un rappresentante del mondo accademico.
2. La Commissione Giudicatrice si riunisce in seduta unica e delibera a maggioranza dei presenti. La validità della seduta si ottiene con la presenza della metà più uno dei componenti.
3. La Commissione Giudicatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
4. L'elenco degli assegnatari è pubblico.

Articolo 8 – Valutazione dei meriti per profitto: scuola secondaria di II grado.

1. Nella valutazione dei meriti per profitto conseguito da studenti iscritti al primo anno accademico, la Commissione Giudicatrice si atterrà alla valutazione finale conseguita all'esame di maturità, espressa in centesimi.
2. Qualora siano presenti più domande con parità di valutazione finale conseguita all'esame di maturità, la Commissione valuterà la media dei voti delle singole materie (escluso il voto di religione).

Articolo 9 – Valutazione dei meriti per profitto: corsi Universitari.

1. Nella valutazione dei meriti per profitto conseguito da studenti iscritti dal secondo al quarto anno in corso (meriti conseguiti nell'anno accademico precedente) la Commissione Giudicatrice, oltre a considerare i voti con lode attribuendo ad ognuna di queste il valore di 3 punti (30 e lode = 33), si atterrà all'applicazione delle seguente formula:

Calcolo della Media Ponderata (MP): $(V1*CFU1) + (V2*CFU2) + (V3*CFU3) + \dots$

$$MP = \frac{\dots}{CFU1 + CFU2 + CFU3 + \dots}$$

dove:

V = voto conseguito in un singolo esame inserito nel Piano degli Studi approvato per l'anno accademico di riferimento;

CFU = Crediti Formativi Universitari dell'esame a cui è riferito il voto.

2. Solo in caso di parità sulla valutazione per meriti conseguiti (inteso per parità votazioni con uno scarto massimo di un punto sulla votazione media) possono essere presi in considerazione i redditi familiari (salvo il caso previsto dall'articolo 2 – ultimo comma – del presente Regolamento), con valutazione degli stessi come indicato al successivo articolo 10.

Articolo 10 – Valutazione dei redditi familiari

1. In caso di parità della valutazione per meriti conseguiti (votazioni medie con scarto +/- 1/110), la Commissione Giudicatrice potrà valutare il reddito familiare.
2. Si prenderà in esame l'Indicatore della Condizione Economica (ICE) del nucleo familiare dell'anno in corso.

Articolo 11 – Conferimento della borsa di studio

1. Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore deve far pervenire:
 - a. un CERTIFICATO DI FREQUENZA, redatto in data non antecedente al 1° maggio dell'anno accademico corrente;
 - b. una dichiarazione scritta di non conseguire altra Borsa di Studio per l'anno accademico corrente.
3. Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti la documentazione necessaria, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria.
4. Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla data del decreto di conferimento della borsa.
5. La borsa di studio non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio.

Articolo 12 – Diritti e dovere dei borsisti

1. L'assegnatario della borsa di studio deve obbligatoriamente essere presente alla premiazione salvo casi di grave e giustificato motivo.
2. In caso contrario si avrà decadenza dell'assegnazione della borsa di studio con riassegnazione della stessa al richiedente che sia risultato PRIMO tra gli esclusi sulla base della graduatoria finale stilata dalla Commissione Giudicatrice.

Art. 13 – Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal Bando di concorso ci si atterrà al giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, la quale procederà alla votazione delle eventuali scelte in base al criterio della maggioranza dei suoi componenti (metà più uno dei voti in sede di riunione della Commissione).